




Città di Castiglione delle Stiviere
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/7/2003

Indice

Titolo I Disposizioni Generali.....	5
Articolo 1 Oggetto del regolamento	6
Titolo II Norme Comuni a Tutti i Contratti	7
CAPO I La fase precontrattuale	8
Articolo 2 Determinazione a contrattare	8
CAPO II La scelta del contraente.....	9
SEZIONE I Disposizioni generali	9
Articolo 3 Modi di scelta del contraente	9
Articolo 4 Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria	9
Articolo 5 Pubblicità per le procedure di aggiudicazione	10
SEZIONE II Pubblico incanto (o procedura aperta) e licitazione privata (o procedura ristretta).....	10
Articolo 6 Pubblico incanto (o procedura aperta)	10
Articolo 7 Licitazione privata (o procedura ristretta).....	10
Articolo 8 Commissione di gara per pubblici incanti (o procedura aperta) e per licitazioni private (o procedure ristrette)	11
Articolo 9 Commissione giudicatrice per gare espletate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	11
Articolo 10 Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione	11
Articolo 11 Adempimenti della commissione per l'espletamento delle procedure di gara	12
Articolo 12 Aggiudicazione definitiva di pubblico incanto (o procedura aperta) e di licitazione privata (o procedura ristretta)	12
SEZIONE III Appalto-concorso (o procedura ristretta)	13
Articolo 13 Appalto-concorso (o procedura ristretta)	13
Articolo 14 Procedimento di aggiudicazione dell'appalto-concorso (o procedura ristretta).....	13
Articolo 15 Aggiudicazione dell'appalto-concorso (o procedura ristretta).....	13
SEZIONE IV Trattativa privata (o procedura negoziata).....	14
Articolo 16 Trattativa privata (o procedura negoziata)	14
CAPO III Stipulazione e rogito	15
SEZIONE I Atti preliminari alla stipulazione	15
Articolo 17 Atti preliminari alla stipulazione.....	15
Articolo 18 Documentazione antimafia.....	15
Articolo 19 Cauzione.....	15
Articolo 20 Deposito per spese contrattuali	16
SEZIONE II Stipulazione del contratto	17
Articolo 21 Stipulazione del contratto.....	17
Articolo 22 Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti.....	18

Articolo 23 Cessione del contratto	18
Articolo 24 Durata del contratto	18
Articolo 25 Domicilio del contraente	18
SEZIONE III Rogito del contratto	19
Articolo 26 Ufficiale rogante	19
Articolo 27 Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto	19
Articolo 28 Adempimenti fiscali	19
CAPO IV Efficacia ed esecuzione dei contratti	20
SEZIONE I Efficacia del contratto	20
Articolo 29 Efficacia del contratto	20
SEZIONE II Esecuzione del contratto	20
Articolo 30 Modalità di pagamento del prezzo del contratto	20
Articolo 31 Cessione di credito e procura	20
Articolo 32 Revisione dei prezzi	21
Articolo 33 Vigilanza e collaudo	21
Articolo 34 Decisione delle controversie	21
Titolo III I Contratti.....	22
CAPO I Compravendita	23
Articolo 35 Alienazione e acquisto di beni immobili.....	23
Articolo 36 Beni vincolati	23
Articolo 37 Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione	23
Articolo 38 Prezzo della compravendita	23
Articolo 39 Divieto speciale di comprare ai sensi dell'articolo 1471 del Codice Civile	24
CAPO II Permuta	24
Articolo 40 Permuta	24
CAPO III Donazione	24
Articolo 41 Donazione	24
CAPO IV Locazione ed affitto	24
Articolo 42 Durata e condizioni della locazione e dell'affitto	24
Articolo 43 Elenco dei beni locati o affittati	25
Articolo 44 Modalità per la determinazione del canone	25
Articolo 45 Locazione di immobili urbani	25
CAPO V Comodato	26
Articolo 46 Divieto di concedere beni in comodato	26
Articolo 47 Contratto di comodato	26
CAPO VI Mutuo	27
Articolo 48 Mutuo	27
CAPO VII Assicurazione	27
Articolo 49 Ditte di Brokeraggio	27
CAPO VIII Transazione	27
Articolo 50 Limiti alla transazione	27
CAPO IX Contratto d'opera	28
SEZIONE I Disposizioni generali	28
Articolo 51 Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale	28
SEZIONE II Contratto di prestazione d'opera professionale	28

Articolo 52 Clausole necessarie del contratto d'opera	28
Articolo 53 Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale	29
SEZIONE III Incarichi di progettazione	29
Articolo 54 Incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	29
Articolo 55 Direzione dei lavori e collaudo	30
CAPO X Appalti	31
SEZIONE I Appalti di opere e lavori pubblici	31
Articolo 56 Principi generali	31
Articolo 57 Scelta del contraente	31
SEZIONE II Pubbliche forniture	31
Articolo 58 Pubbliche forniture	31
Articolo 59 Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi	32
Articolo 60 Termini per l'emissione dei mandati di pagamento	32
SEZIONE III Appalto di servizi	33
Articolo 61 Appalto di servizi pubblici	33
Articolo 62 Norme applicabili	33
Titolo IV Concessione di Costruzione e Gestione di Opere e di Servizi Pubblici...	34
CAPO I Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici	35
Articolo 63 Concessione di costruzione e gestione	35
CAPO II Concessione di servizi pubblici	36
Articolo 64 Concessione gestione di servizi pubblici	36
Articolo 65 Contenuti della convenzione	36
Articolo 66 Norma di rinvio	37
Titolo V Disposizioni Finali e Transitorie	38
Articolo 67 Abrogazione	39
Articolo 68 Entrata in vigore	39

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto Comunale, il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a. le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 - b. gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
5. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata, oltrechè dai Regolamenti Comunali, dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dalla Statuto.

TITOLO II

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I

La fase precontrattuale

Articolo 2

Determinazione a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente del settore interessato, o dal responsabile del procedimento di spesa appositamente individuato, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO II

La scelta del contraente

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 3

Modi di scelta del contraente

1. La modalità di scelta del contraente è, di regola, il pubblico incanto (o procedura aperta).
2. E' consentito il ricorso alla licitazione privata, all'appalto-concorso (o procedure ristrette) ed alla trattativa privata (o procedura negoziata), nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale e comunitaria nelle specifiche materie, e dalle norme del presente Regolamento.
3. E' consentito procedere mediante cottimo fiduciario per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, previsti dall'apposito Regolamento
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.

Articolo 4

Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria

1. Nei casi in cui la normativa vigente non prevede le modalità di pubblicazione, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto ed all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento di forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo della fornitura o del servizio, da prestare con le modalità consentite dalla vigente normativa. Nel caso di forniture e servizi di importo inferiore a 50.000,00 euro è facoltà dell'Amministrazione richiedere la suddetta cauzione provvisoria.
3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
4. Per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici trova applicazione la disciplina prevista per il settore.

Articolo 5
Pubblicità per le procedure di aggiudicazione

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Internet del Comune.
3. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

SEZIONE II
Pubblico incanto (o procedura aperta)
e licitazione privata (o procedura ristretta)

Articolo 6
Pubblico incanto (o procedura aperta)

1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. Le modalità di esecuzione del pubblico incanto e lo svolgimento delle relative procedure, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente Regolamento per particolari tipi di contratti, e salvo quanto stabilito dall'articolo 8 in materia di commissioni di gara.

Articolo 7
Licitazione privata (o procedura ristretta)

1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata (o procedura ristretta) e per lo svolgimento delle procedure, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto stabilito dall'articolo 8 in materia di commissioni di gara.
3. Nel caso di difformità fra le previsioni dell'avviso di gara e quelle della lettera di invito, prevalgono le previsioni dell'avviso di gara.

Articolo 8
Commissione di gara per pubblici incanti (o procedura aperta)
e per licitazioni private (o procedure ristrette)

1. All'espletamento delle procedure del pubblico incanto (o procedura aperta) e della licitazione privata (o procedura ristretta) provvede, quando non si debba procedere ai sensi del successivo articolo 9, una commissione di gara così composta:
 - a. Funzionario apicale Responsabile di Settore – Presidente
 - b. Responsabile di Servizio competente per materia – Membro
 - c. Addetto all'Ufficio o Servizio competente, per materia, in relazione all'oggetto del rapporto contrattuale, ovvero addetto all'Ufficio Contratti – membro con funzioni anche di Segretario verbalizzante.

Articolo 9
Commissione giudicatrice per
gare espletate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nei casi di gare in cui l'aggiudicazione o l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara di cui sopra si avvale di apposita Commissione Giudicatrice che ha il compito di procedere alla valutazione delle offerte presentate. La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Dirigente competente nella materia oggetto della gara, ed è composta, compreso il Presidente, di un numero dispari di membri, non superiori a cinque, scelti fra persone esperte nella materia, oggetto del contratto, estranee all'Amministrazione e/o fra Funzionari comunali, esclusi gli Amministratori.
2. La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
3. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di gara un dipendente indicato nel provvedimento di costituzione della Commissione.
4. Ai componenti esperti della Commissione di cui al comma 1 è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della Commissione, un compenso il cui ammontare è determinato con determinazione del Dirigente che ha indetto la gara.
5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Articolo 10
Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione

1. La Commissione giudicatrice del concorso di idee e per il concorso di progettazione è composta da un Dirigente tecnico che la presiede e da due Tecnici, anche esterni, esperti nella materia oggetto della gara.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di gara un dipendente indicato nel provvedimento di costituzione della Commissione.

3. Di tutte le operazioni effettuate, deve darsi atto in un apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente, dai componenti della Commissione e dal Segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, al Dirigente del Settore interessato, unitamente agli elaborati progettuali, per i successivi provvedimenti.
4. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della Commissione, un compenso quantificato con apposita determinazione del Dirigente interessato.

Articolo 11
Adempimenti della commissione per
l'espletamento delle procedure di gara

1. La Commissione di Gara ha la responsabilità della procedura della gara che deve essere esperita nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. La Commissione di Gara, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, all'individuazione dei risultati dell'esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione di Gara è dato atto in apposito processo verbale, che è sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario della Commissione. Nel verbale di gara sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte partecipanti.
4. Il verbale di gara è trasmesso al Dirigente interessato per i provvedimenti di cui all'articolo 12.
5. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame delle formalità preliminari della gara e l'eventuale esclusione per irregolarità e/o invalidità è espletata dalla Commissione di Gara, mentre la specificazione eventuale di ulteriori sottocriteri di valutazione, l'esclusione delle offerte tecnicamente non accettabili e la valutazione tecnica dell'offerta è rimessa alla Commissione Giudicatrice di cui al precedente art. 9 che, al riguardo, procede in una o più sedute riservate.

Successivamente la Commissione di Gara, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando.

Articolo 12
Aggiudicazione definitiva di pubblico incanto (o procedura aperta)
e di licitazione privata (o procedura ristretta)

1. L'aggiudicazione diventa definitiva con l'assunzione di apposita determinazione da parte del Dirigente del Settore interessato.
2. Con la determinazione di cui al comma 1 il Dirigente procede, se necessario, all'assunzione del relativo impegno di spesa.

SEZIONE III
Appalto-concorso (o procedura ristretta)

Articolo 13
Appalto-concorso (o procedura ristretta)

1. Per appalto-concorso si intende la stessa procedura di cui all'articolo 7, nella quale l'impresa partecipante, in base a quanto formulato dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta, indicando le condizioni ed i prezzi ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni e dal presente Regolamento per specifici contratti, l'appalto-concorso (o procedura ristretta) è adottato per i contratti che, per il loro oggetto, richiedono speciali mezzi di esecuzione o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.
3. La scelta dell'appalto-concorso (o procedura ristretta) è effettuata con la determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
4. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera di invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

Articolo 14
Procedimento di aggiudicazione dell'appalto-concorso
(o procedura ristretta)

1. Per ciò che attiene le procedure di aggiudicazione, ivi compresa la composizione della Commissione di Gara e della Commissione Giudicatrice, si fa riferimento a quanto previsto per le gare espletate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 9 e 14 del presente Regolamento.
2. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione viene dato atto in apposito processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario della commissione. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
3. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso al Dirigente del settore interessato per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 12 e 15.

Articolo 15
Aggiudicazione dell'appalto-concorso (o procedura ristretta)

1. Il Dirigente del settore interessato aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla Commissione di gara. Qualora la valutazione svolta dalla Commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità, il Dirigente del settore, dispone il rinvio degli atti alla Commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.
2. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto, superi l'impegno di spesa prenotato con il provvedimento a contrattare, il Dirigente del settore interessato è tenuto a pronunciarsi

sull'accettazione o meno dell'offerta, e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

SEZIONE IV

Trattativa privata (o procedura negoziata)

Articolo 16

Trattativa privata (o procedura negoziata)

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta imprese di propria scelta e negozia, con una o più di esse, i termini del contratto.
2. La trattativa privata (o procedura negoziata) è ammessa nei soli casi consentiti dalla legge e negli altri casi previsti dal Titolo III del presente Regolamento.
3. La trattativa privata (o procedura negoziata) è svolta, salvo i casi specifici previsti dalla normativa vigente, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese comunque non inferiore a tre o all'eventuale maggior numero previsto dalle norme vigenti della legislazione di settore, da indicare nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
4. La trattativa privata (o procedura negoziata) è comunque preceduta da apposita ricerca di mercato, svolta dal settore interessato all'affidamento. Qualora si sia proceduto a trattativa privata senza gara ufficiosa, degli esiti della ricerca di mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di raffronto delle offerte acquisite.
5. Sulla base delle risultanze della gara ufficiosa o della ricerca di mercato, il Dirigente procede all'affidamento e all'assunzione del relativo impegno di spesa.
6. All'espletamento della gara ufficiosa provvede apposita Commissione presieduta dal Dirigente del settore interessato e composta da due dipendenti del Settore interessato, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante.

CAPO III

Stipulazione e rogito

SEZIONE I

Atti preliminari alla stipulazione

Articolo 17

Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, è accertato:
 - a) che sia stata acquisita, ove prescritta dalla vigente legislazione, la certificazione antimafia di cui all'articolo 18;
 - b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'articolo 19;
 - c) che siano state depositate le spese contrattuali di cui all'articolo 20;
 - d) se trattasi di lavori pubblici, che sia stato sottoscritto il verbale di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - e) che siano stati comunque effettuati tutti gli adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 18

Documentazione antimafia

1. Nei casi previsti dalle leggi vigenti nella materia, prima della stipulazione dei contratti, sia in forma pubblica che privata, devono essere effettuati tutti gli adempimenti necessari agli effetti della legislazione cosiddetta "antimafia".

Articolo 19

Cauzione

1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune è presentata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento - qualora non diversamente disposto dalla legge - dell'importo dedotto in contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto al credito dell'altro contraente.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
 - a. in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni immobili in prima ipoteca;

- b. mediante fidejussione bancaria;
 - c. mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
3. Per le società cooperative la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
 4. La cauzione a garanzia dell'adempimento della prestazione di forniture e servizi, non è di regola dovuta in caso di affidamenti per importi inferiori a 10.000,00 euro.
 5. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal Dirigente di settore interessato al contratto, previa verifica della regolarità dell'adempimento.

Articolo 20 **Deposito per spese contrattuali**

1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali quando l'altro contraente è una pubblica Amministrazione.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
4. Per le spese contrattuali è compilata la relativa distinta, che è consegnata in copia all'altro contraente.
5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal Dirigente responsabile del servizio gare e contratti, che provvede alla relativa annotazione nel riepilogo delle spese di cui al precedente comma 4, in cui dovrà comparire l'importo versato dal soggetto contraente, l'esatto importo delle spese contrattuali e, se esistente, la differenza restituita al contraente.

SEZIONE II
Stipulazione del contratto

Articolo 21
Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto è obbligatoria quando sia stato seguito, per la scelta dell'altro contraente, il sistema del pubblico incanto (o procedura aperta) o della licitazione privata (o procedura ristretta).
2. La stipulazione del contratto è altresì obbligatoria:
 - a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell'appalto concorso o della trattativa privata (o procedura negoziata);
 - b) se prescritta dal capitolato;
 - c) quando si debba iscrivere ipoteca;
 - d) quando l'offerta rimasta aggiudicataria comporta un superamento di spesa rispetto alle previsioni contenute nel provvedimento a contrattare ed è stata accettata con il provvedimento di cui all'articolo 15;
 - e) nel caso in cui si debbano inserire patti e condizioni particolari non contenuti nel capitolato speciale;
 - f) nei casi previsti dalla determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
3. I contratti a trattativa privata (o procedura negoziata), oltre che per atto pubblico e in forma pubblica amministrativa, possono anche stipularsi:
 - a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'Offerente e dal Dirigente del settore interessato al contratto;
 - b) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
 - c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
4. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
5. Il contratto è formato in originale, per gli atti dell'Amministrazione; altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta.
6. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione e registrazione.
7. L'Ufficio contratti cura la trasmissione delle copie occorrenti, corredati dagli estremi di repertoriazione e registrazione, al dirigente che ha provveduto alla stipula ed agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti.

Articolo 22
Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. I contratti per atto pubblico, atto pubblico amministrativo e scrittura privata autenticata sono stipulati dal Dirigente della Struttura Organizzativa cui si riferisce il contratto.
2. Lo stesso Dirigente è competente a sottoscrivere i contratti stipulati per scrittura privata e lettera commerciale.
3. Nel caso di struttura organizzativa affidata al Segretario generale e questi intervenga quale ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Dirigente individuato dal Sindaco.

Articolo 23
Cessione del contratto

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con provvedimento da adottarsi da parte dello stesso Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.

Articolo 24
Durata del contratto

1. I contratti hanno termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di locazioni.
2. E' consentito il rinnovo espresso dei contratti di forniture e servizi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente nella materia.

Articolo 25
Domicilio del contraente

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Castiglione delle Stiviere presso la sede del Comune, lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta con sede nella città di Castiglione delle Stiviere.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente al domicilio eletto.
3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.

4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

SEZIONE III

Rogito del contratto

Articolo 26

Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal Segretario generale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
3. Il Segretario generale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
4. Il Segretario generale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Articolo 27

Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto

1. Al contratto sono allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all'oggetto del contratto. Nel caso di richiamo a deliberazioni, elaborati grafici o capitolati in vigore è sufficiente, se le parti lo consentono, farne menzione senza allegarli.
2. I contratti contengono l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. Il contratto contiene l'indicazione dell'impegno di spesa e gli estremi della copertura finanziaria, con l'avvertenza al contraente che le relative successive fatture dovranno essere corredate dell'indicazione dei suddetti elementi.
4. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al Segretario Generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al Dirigente che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Articolo 28

Adempimenti fiscali

1. Il Segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO IV

Efficacia ed esecuzione dei contratti

SEZIONE I

Efficacia del contratto

Articolo 29

Efficacia del contratto

1. Il privato contraente è obbligato nei confronti del Comune fin dalla data di esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara o dispone l'aggiudicazione.

SEZIONE II

Esecuzione del contratto

Articolo 30

Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, il Comune non può assumere l'obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente Regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

Articolo 31

Cessione di credito e procura

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Si prescinde dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui al comma 2, nei casi in cui l'importo della cessione sia inferiore a 2.500 euro, e il cessionario sia un Istituto di credito o intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa. In questa ipotesi è sufficiente che la comunicazione

- dell'Istituto di credito sia notificata al Comune per il riconoscimento di cui al comma 1.
4. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

Articolo 32

Revisione dei prezzi

1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 33

Vigilanza e collaudo

1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente Regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente Dirigente dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo provinciale competente .
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente Regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all'articolo 2, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Articolo 34

Decisione delle controversie

1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un Collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente Regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto.

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I

Compravendita

Articolo 35

Alienazione e acquisto di beni immobili

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, con le modalità di cui al vigente Regolamento per l'alienazione di beni immobili del Comune di Castiglione delle Stiviere.
2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.

Articolo 36

Beni vincolati

1. La vendita di beni immobili del demanio storico ed artistico, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all'espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.

Articolo 37

Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.

Articolo 38

Prezzo della compravendita

1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del Dirigente competente o di un altro dipendente incaricato dal Dirigente della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.

Articolo 39

Divieto speciale di comprare ai sensi dell'articolo 1471 del Codice Civile

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni del Comune..
2. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.

CAPO II

Permuta

Articolo 40

Permuta

1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

CAPO III

Donazione

Articolo 41

Donazione

1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione di beni mobili di modico valore è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare congruamente nel provvedimento di donazione.

CAPO IV

Locazione ed affitto

Articolo 42

Durata e condizioni della locazione e dell'affitto

1. La durata della locazione e dell'affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con la determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
2. La determinazione a contrattare di cui all'articolo 2 stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l'adempimento delle condizioni imposte.

Articolo 43
Elenco dei beni locati o affittati

1. Il Settore competente tiene ed aggiorna annualmente l'elenco dei beni dati in locazione o in affitto.

Articolo 44
Modalità per la determinazione del canone

1. In mancanza di disposizioni normative, il canone di locazione o di affitto è fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall'articolo 38, comma 1.

Articolo 45
Locazione di immobili urbani

1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell'abitazione, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone.

CAPO V

Comodato

Articolo 46

Divieto di concedere beni in comodato

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali, da indicare nel provvedimento a contrattare di cui all'articolo 2.
2. Sono, comunque, a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del bene di cui all'articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all'atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base della stima compiuta dal Settore gestione finanziaria che tiene conto degli oneri sostenuti al momento dal Comune.

Articolo 47

Contratto di comodato

1. Nel contratto di comodato è previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene.

CAPO VI

Mutuo

Articolo 48

Mutuo

1. Per i mutui il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria e nell'ipotesi in cui il Comune intenda ricorrere al credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno tre Istituti di Credito autorizzati, ed il contratto di mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose.
2. Qualora, però, tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contratto con l'Istituto di Credito che ha presentato la suddetta offerta è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti o nel caso di piano di ammortamento diversi da quelli offerti dalla Cassa.
3. E' facoltà del Comune di stipulare contratti di mutuo o di altre forme di indebitamento con l'adesione a convenzione Provinciali o Regionali che negozino unitariamente, nell'ambito delle loro competenze territoriali, le condizioni di accesso al mercato esterno.

CAPO VII

Assicurazione

Articolo 49

Ditte di Brokeraggio

1. Il Comune può avvalersi di servizio di *brokers*, abilitati all'esercizio dell'attività per la conclusione di contratti di assicurazione.

CAPO VIII

Transazione

Articolo 50

Limiti alla transazione

1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l'altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo l'esecutività della determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.

CAPO IX Contratto d'opera

SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 51 Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

1. Per l'espletamento di prestazioni intellettuali attinenti ai propri compiti istituzionali il Comune ricorre al personale dipendente.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, il Comune può ricorrere a professionisti esterni, qualora siano richieste conoscenze ed esperienze professionali eccedenti le normali competenze del personale dipendente e nella documentata e motivata assenza o carenza di personale idoneo.
3. I soggetti esterni devono documentare il possesso dei requisiti di specializzazione, esperienza e organizzazione, nonché produrre referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 è motivato dal dirigente competente nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
5. Per l'affidamento di incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad un concorso di idee con le modalità di cui agli articoli 10 e 11.

SEZIONE II Contratto di prestazione d'opera professionale

Articolo 52 Clausole necessarie del contratto d'opera

1. Il contratto d'opera, di cui all'articolo 2222 del codice civile, contiene necessariamente:
 - a) l'oggetto della prestazione richiesta;
 - b) il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera;
 - c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
 - e) l'indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;

- f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri delle controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione del contratto.

Articolo 53

Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere le clausole di cui all'articolo 52 in quanto compatibili con la natura della specifica prestazione dedotta in contratto.
2. Nel contratto di prestazione d'opera professionale è prevista la determinazione del corrispettivo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il corrispettivo non può mai essere determinato forfetariamente, ma deve essere determinato proporzionalmente all'attività svolta.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune può ricorrere ai disciplinari tipo, eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Lombardia e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi e quelli relativi agli incarichi per la difesa degli interessi del Comune nei procedimenti giurisdizionali, amministrativi o di consulenza legale. In ogni caso, la determinazione a contrattare di cui all'articolo 2 deve contenere le clausole di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 52.

SEZIONE III

Incarichi di progettazione

Articolo 54

Incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione, è effettuato, ricorrendone le condizioni previsti dalla legislazione in materia di lavori pubblici, con le modalità di cui alla legislazione in materia di lavori pubblici.

Articolo 55
Direzione dei lavori e collaudo

1. L'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori e collaudo di lavori o opere pubbliche è effettuato con le modalità di cui alla legislazione in materia di lavori pubblici.

CAPO X

Appalti

SEZIONE I

Appalti di opere e lavori pubblici

Articolo 56

Principi generali

1. L'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della concorrenza tra gli operatori.

Articolo 57

Scelta del contraente

1. I contratti d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici sono regolati dalla specifica normativa in materia.

SEZIONE II

Pubbliche forniture

Articolo 58

Pubbliche forniture

1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, la somministrazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e il Comune.
2. Il Comune, per l'acquisto di beni e forniture di categorie merceologiche già individuate dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si avvale delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Per l'acquisto di beni e servizi il Comune aderisce di norma alle convenzioni ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 448/01.
4. L'eventuale mancata adesione alle convenzioni di cui al comma 2 è adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 2.
5. In caso di acquisti in maniera autonoma si procede secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia e viene utilizzato il prezzo delle convenzioni di cui al precedente comma 3 quale prezzo a base d'asta al ribasso.

Articolo 59
Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. Il Comune pubblica, all'inizio dell'esercizio finanziario, nelle forme previste dalle norme in materia, un bando indicativo contenente il totale delle forniture che intende aggiudicare nel corso dell'anno.
2. Al fine di programmare le procedure di acquisto di beni e servizi necessari all'ordinario funzionamento degli uffici comunali e di interesse comune a tutti i settori, i Dirigenti inviano alla struttura organizzativa competente, entro i mesi di febbraio e di luglio, la stima dei fabbisogni dei settori di competenza per l'esercizio in corso, unitamente alle clausole tecniche da inserire nel capitolato o nel disciplinare. La struttura organizzativa competente avvia le procedure di scelta del contraente, cura l'indizione e l'espletamento della gara, provvede all'aggiudicazione.
3. All'acquisto di beni e servizi può provvedere direttamente la struttura organizzativa interessata, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento. La struttura competente in materia di gare e contratti fornisce il supporto tecnico per la predisposizione di tutti gli atti di gara e per il suo espletamento.
4. Spetta in ogni caso al settore o servizio interessato alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio vigilare sull'esecuzione del contratto e procedere alla liquidazione del corrispettivo e al collaudo della fornitura o del servizio.
5. Si provvede all'acquisto di beni mediante cassa economale nei limiti e con le modalità stabilite nel relativo Regolamento.
6. E' ammesso il ricorso ai contratti aperti, vale a dire appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo i bisogni della stazione appaltante.

I contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi desumibili anche da appositi listini, da assoggettare a ribasso d'asta. Qualora nel caso di contratti aperti l'importo delle prestazioni ecceda l'importo contrattuale il Dirigente può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara.

Articolo 60
Termini per l'emissione dei mandati di pagamento

1. Il Comune, in relazione ai contratti di pubbliche forniture e servizi, emette mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti e accompagnata dalla documentazione indicata nei contratti medesimi.
2. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di trenta giorni, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino le norme e gli accordi in vigore.
3. Fatte salve diverse condizioni indicate all'atto della stipula del contratto si intende:
 - a. per data di presentazione fattura la data di ricevimento della stessa, desumibile dal timbro di registrazione;

- b. per data di avvenuto pagamento, la data di ricezione del Tesoriere del mandato di pagamento.
- 4. Il termine legale non è derogabile nei seguenti casi:
 - a. appalti CONSIP;
 - b. acquisto di prodotti alimentari deteriorabili (termine legale: 60giorni).

SEZIONE III **Appalto di servizi**

Articolo 61 **Appalto di servizi pubblici**

1. Gli appalti di pubblici servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra un prestatore di servizi ed il Comune, aventi ad oggetto la prestazione di servizi a favore di quest'ultimo.
2. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.
3. Gli appalti che includano forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.
4. Nei casi di gestione di servizi pubblici mediante appalto, il disciplinare deve avere i contenuti elencati alle lettere a), b), c), e) ed h) dell'articolo 65, comma 1, sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto, appaltatore e contratto.
5. Si provvede all'acquisto di servizi mediante cassa economale nei limiti e con le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

Articolo 62 **Norme applicabili**

1. Al contratto di appalto dei servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione II del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici

Articolo 63

Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. La determinazione a contrattare di cui all'articolo 2 contiene adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato e delle direttive della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Nel caso in cui la gestione dell'opera oggetto della concessione dia luogo alla gestione di un servizio pubblico si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 64.

CAPO II

Concessione di servizi pubblici

Articolo 64

Concessione gestione di servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Per l'ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso dell'utenza.

Articolo 65

Contenuti della convenzione

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il Concessionario di servizi pubblici locali disciplina:
 - a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all'efficacia, efficienza e qualità del servizio nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
 - b) le tariffe praticate;
 - c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
 - d) il canone dovuto al Comune per la concessione oppure l'entità della partecipazione del Comune agli utili dell'impresa, in rapporto anche all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario;
 - e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
 - g) le penalità per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
 - h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
 - i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
 - l) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell'interesse pubblico.

Articolo 66
Norma di rinvio

1. Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente Capo II trova applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 57.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 67
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 23.6.1992, e successive modificazioni ed il Regolamento per i lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 22.6.1999.
2. Per i procedimenti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, trovano applicazione, fino alla loro conclusione, le norme vigenti a tale data.

Articolo 68
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.